



**TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 137 – 09 APRILE 2021**

Riunione del giorno 31 marzo 2021

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N°. 78.20/21 nei confronti del tesserato:  
...omissis...

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi           Presidente
- Avv. Antonio Amato       Vice Presidente
- Avv. Massimo Argirò   Componente estensore

si è riunito all'udienza del 31 Marzo 2021 per la discussione del procedimento a carico del tesserato ...omissis... in relazione al capo di incolpazione della procura come di seguito testualmente riportato:

*“Per aver, in violazione dei principi etici di lealtà e correttezza, ex artt. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur. e 1 Codice Etico FIPAV, avuto rapporti di natura sessuale con una atleta minorenni a lui affidata nella sua qualità di allenatore così determinando grave disdoro per la Federazione.*

*Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e D dell'Art. 102 Reg. Giur. “*

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

A seguito dell'atto di deferimento della procura ricevuto in data 11 marzo 2021 ed avente n. 48.20.21 il Tribunale, dopo aver anticipato i termini di comparizione, fissava per la data odierna l'udienza di discussione.

Risultavano collegati in modalità videoconferenza il procuratore federale Avv. Giorgio Guarnaschelli e per l'incolpato l'Avv. Susanna Brondi.

Il procuratore federale illustrava l'atto di deferimento chiedendo dichiararsi la piena responsabilità disciplinare dell'incolpato e la sanzione della radiazione.

L'avv. Brondi discuteva riportandosi alla memoria già depositata nel corso della fase istruttoria; in particolare rilevava come il procedimento penale fosse ancora nella fase delle Indagini Preliminari e quindi anche con la potenziale possibilità dell'archiviazione. La difesa eccepiva come ai sensi dell'art. 44 Reg. Giur. nei giudizi avanti ai competenti Organi di Giustizia Federale a seguito dell'esercizio dell'azione disciplinare, fosse



riconosciuta efficacia di giudicato soltanto alle sentenze penali irrevocabili di condanna. Contestava poi l'errato inquadramento della fattispecie penale effettuato dal Procuratore federale nell'atto di deferimento poiché l'art. 609 quater c.p. formulato dal pubblico ministero all'incolpato esclude di per sé il presupposto della violenza sessuale quale elemento strutturale della fattispecie, richiedendo di contro l'assenza di costrizione della vittima tra gli elementi del fatto tipico. Ciò emergeva, a dire della difesa, anche dalle dichiarazioni rese dalla stessa parte offesa nel procedimento penale dalle quali risultava come i rapporti intercorsi con l'indagato fossero stati di natura prevalentemente sentimentale con approcci consenzienti e non forzati.

Inoltre riteneva la difesa che l'effetto della sanzione di cui all'art. 84 Reg. Giur. sarebbe già esaurito a seguito dell'avvenuta applicazione all'incolpato della sanzione cautelare della sospensione dall'attività di allenatore comminata dal GIP del Tribunale di Pisa.

Non riteneva infine la difesa applicabili le aggravanti di cui alle lettere a) e d) dell'art. 102 Reg. Giur. poiché non vi era ancor l'accertamento del fatto oggetto di contestazione.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

A seguito di alcune notizie apparse su quotidiani, la Procura federale svolgeva accertamenti acquisendo documentazione dalla questura di Pisa dalla quale risultava che l'incolpato era stato sottoposto a misura cautelare nell'ambito di un procedimento penale pendente per aver avuto rapporti di natura sessuale con una atleta minorenni.

Dagli atti inviati risultava che un'attività istruttoria era stata compiuta anche con l'acquisizione delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato, in base alle quali il GIP aveva disposto la misura cautelare.

Le circostanze addotte dalla difesa non possono essere considerate esimenti di responsabilità disciplinare.

Nel processo sportivo, come da giurisprudenza ormai nota, l'acquisizione e valutazione della prova si distingue da quella nel processo penale. Ciò è conseguenza anche della diversa celerità del processo sportivo rispetto a quello penale, della difficoltà della procura federale di acquisire prove e della diversa natura delle sanzioni sportive. A differenza di quel che accade nel processo ordinario, il convincimento del Giudice in ordine alla responsabilità disciplinare dell'incolpato, pur non potendo derivare dalla mera probabilità che un fatto possa essere accaduto, non sempre deve presupporre la



sussistenza di una prova “oltre ogni ragionevole dubbio”; orientamento confermato e confortato dalle decisioni del Collegio di garanzia del CONI.

Non deve infatti il Tribunale valutare se il Giudice penale abbia o meno ritenuto sussistere una responsabilità dell'imputato o il grado della stessa.

Nell'ambito sportivo ciò che deve essere preso in considerazione è il comportamento tenuto dal tesserato e se lo stesso abbia violato le norme regolamentari accettate al momento del tesseramento.

Nella fattispecie è indubbio che l'allenatore abbia intrattenuto rapporti di natura sessuale con la minore ed in tal caso a nulla valgono le dichiarazioni che possa aver reso la parte offesa circa i rapporti intercorsi e l'ammesso suo coinvolgimento.

Proprio per il ruolo che riveste un allenatore non può essere permesso che lo stesso ceda alle lusinghe di un'atleta -nella fattispecie minorenn- e ciò fino alla consumazione di un rapporto di natura sessuale.

Circostanze di rilievo sono il “potere” che l'allenatore assume nei confronti di un'atleta, che nel caso di specie è anche aumentato dalla notevole differenza di età fra i soggetti, ed il fatto che l'incolpato si sia introdotto nella casa della minore quando i genitori non erano presenti.

Inequivocabili risultano poi le reali intenzioni dell'allenatore come emergono nella messagistica riportata nell'ordinanza del GIP che disponeva per la misura cautelare.

Poiché la sanzione disciplinare ha altra natura rispetto a quella penale, non può essere accolta le tesi della difesa sull'avvenuta “espiazione” di una sospensione per effetto del provvedimento del GIP.

Per quanto sopra detto in merito alla prova nel processo sportivo, risultano anche applicabili le aggravanti contestate dalla procura federale nel capo di incolpazione.

### **PQM**

Il Tribunale dispone la radiazione del tesserato ...omissis...

Roma, 01 aprile 2021

F.to IL PRESIDENTE  
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 09 aprile 2021